



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

***“Disposizioni per l’attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi”***

**VISTO** il Reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Reg. (CE) della Commissione n. 1235 dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Reg. di Esecuzione (UE) della Commissione n. 508/2012 che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 di "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 8515 del 28 maggio 2010, che modifica il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 sulle "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 700 del 20 gennaio 2011 sulle "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 14458 del 26 luglio 2011 recante "Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS".

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 10071 del 3 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**RITENUTO OPPORTUNO** fornire indicazioni circa le modalità con le quali sono effettuate le comunicazioni previste dall'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008;

**RITENUTO OPPORTUNO** fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni;

**CONSIDERATA** la necessità di attivare tempestivamente misure di controllo rinforzato in caso di segnalazioni sulla non conformità di un prodotto importato alle disposizioni europee e nazionali sulla produzione biologica;

**RITENUTO OPPORTUNO** che gli Organismi di Controllo comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche i provvedimenti adottati nei confronti degli importatori a seguito di riscontrate non conformità per una efficace gestione dell'Elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi;

**RITENUTO OPPORTUNO** revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008 in funzione dell'entrata in vigore del Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012;

**RITENUTO OPPORTUNO** applicare le disposizioni in materia di infrazioni ed irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889/2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS;

**SENTITO** il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012);
2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;
3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo [saq10.importazioni@mpaaf.gov.it](mailto:saq10.importazioni@mpaaf.gov.it), indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: *ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;
5. Fatte salve le procedure operative di ciascun Organismo di Controllo, gli Organismi stessi verificano che le comunicazioni, di cui al precedente paragrafo 3 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

conformità alle disposizione del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità;

6. Gli Organismi di Controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

**Articolo 2**

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) i prodotti e le relative quantità, sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.
2. Le informazioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono trasmesse, tramite posta elettronica, all'indirizzo [saq10.importazioni@mpaaf.gov.it](mailto:saq10.importazioni@mpaaf.gov.it), indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell'importatore*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**Articolo 3**

Qualora il MiPAAF riceva comunicazioni relative al sospetto di non conformità di un prodotto biologico importato da Paesi terzi si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2011 n. 14458.

**Articolo 4**

Gli Organismi di Controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

**Articolo 5**

1. Gli Organismi di Controllo comunicano, ogni 15 giorni, al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca ed Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e alle Regioni e Province Autonome, i provvedimenti adottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformità.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi [saq10.importazioni@mpaaf.gov.it](mailto:saq10.importazioni@mpaaf.gov.it) e [vico1@mpaaf.gov.it](mailto:vico1@mpaaf.gov.it), indicando in oggetto "Non Conformità: *Odc*", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato III del presente Decreto;
3. Le Autorità Competenti richiedono, se del caso, integrazioni alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**Articolo 6**

L'importatore che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 508/2012, non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dal MiPAAF ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, presenta idonea comunicazione al MiPAAF e al proprio Organismo di Controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Giuseppe Serino



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**ALLEGATO I**

Comunicazione d'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 834/07

<b>Importatore</b>			
<b>Data di arrivo prodotti</b>			
<b>Dogana di ingresso</b>			
<b>Paese Terzo</b>			
<b>Esportatore</b>			
<b>Sede dell'esportatore</b>			
<b>OdC dell'esportatore</b>			
<b>Documento giustificativo dell'esportatore n.</b>			
<b>Scadenza documento giustificativo</b>			
<b>Prodotti</b>	<b>Quantità (t)</b>	<b>Codice doganale</b>	<b>Categoria*</b>
<b>Punti di primo ricevimento e/o primo destinatario</b>	<b>prodotto**</b>		<b>***</b>
a.			_
b.			_
c.			_
d.			_
e.			_

Il Responsabile \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

\* Come definita all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/07.

\*\* Indicare il riferimento alla numerazione sopra riportata;

\*\*\*Barrare solo in caso di primo destinatario: deposito riferito a soggetto diverso dall'importatore che riceve la partita.





